

Publicato il 11/12/2018

N. 01181/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02207/2018 REG.RIC.

 **l o g o**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2207 del 2018, proposto da

Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti, Angelo Sajevo n.Q. di Commissario Ad Acta, Eas - Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Siciliacque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Stagno D'Alcontres, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ati - Assemblea Territoriale Idrica di Trapani non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto Assessoriale n. 76/GAB datato 3 settembre 2018 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, conosciuto, dal Comune di Castellammare del Golfo, unitamente a nota prot. n. 4557/GAB datata 4 settembre 2018, il 6 settembre 2018, con il quale il dott. Angelo Sajeve è stato nominato Commissario ad acta presso i Comuni di Alcamo e Castellammare del Golfo “... con il compito di adottare in via sostitutiva ogni provvedimento necessario e/o utile,, per addivenire alla consegna di reti idriche ed impianti, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. n. 16/2017, riportati nell'elenco in premessa ai punti B.2 e A.2” nonché nelle parti in cui (premesse ed artt. 2 e 3), il Comune di Castellammare del Golfo è detto “inadempiente”;
- della nota prot. n. 4557/GAB datata 4 settembre 2018 e comunicata il 6 settembre 2018 con la quale l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione siciliana, ha trasmesso il decreto impugnato sub a) disponendo che “...il Commissario nominato provveda al completamento delle procedure relative alla presa in consegna degli impianti...”;
- della nota con la quale il Commissario nominato – dott. Angelo Sajeve - ha comunicato di essersi insediato e del relativo verbale di insediamento;
- della nota prot. n. 53508 del 16 ottobre 2018 con la quale il Commissario ad acta – dott. Angelo Sajeve – ha invitato “...il Responsabile dell'Area Tecnica, a predisporre, entro giorni 3 (tre)... proposta di deliberazione...”; “Il Presidente del Consiglio Comunale a convocare, nel termine di giorni 2 (due)... il Civico Consesso per l'approvazione, con adunanza da tenersi entro i successivi giorni 3 (tre)”; “I Consiglieri ad adottare la proposta di deliberazione nel termine di giorni 2 (due) dalla prima adunanza...”; “Il Sindaco a sottoscrivere, congiuntamente con il Commissario Liquidatore

dell'E.A.S., il verbale di consegna degli impianti, nel termine di giorni 5 (cinque)...” e degli eventuali allegati alla stessa;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'invito formulato dall'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. n. 2716/Gab. del 28 giugno 2018;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siciliacque S.p.A. e di Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e di Regione Sicilia - Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acqua e Rifiuti e di Angelo Sajeve n.Q. di Commissario Ad Acta e di Eas - Ente Acquedotti Siciliani in Liquidazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, considerato che:

a) i provvedimenti impugnati sono stati emanati sulla base di una norma, art. 4, comma 1, della L.reg. 11.08.2017 n. 16, che, per quanto qui rileva, sembra essere riproduttiva di analoga disposizione (art. 4, comma 7, della L.reg. 11.08.2015 n. 19) già dichiarata incostituzionale (sentenza n. 93/2017 della Corte costituzionale), per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di “ambiente” e “concorrenza” (anche nel settore del servizio idrico), e quindi con riferimento al contrasto delle norme regionali con le disposizioni statali (artt. 147 e 149-bis d.lgs. n. 152/2006) che enunciano il principio della unicità della gestione del

servizio idrico per ciascun ambito territoriale ottimale, escludendo la possibilità di gestione diretta da parte di comuni associati, e prevedendo il superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche;

b) comunque, il conferimento temporaneo degli impianti ai comuni siciliani innovativamente disposto dall'art. 4 della L.reg. n. 16/2017, non tiene conto, nella fattispecie, del parere contrario espresso dagli Organi di consulenza tecnico-finanziaria del Comune ricorrente i quali hanno evidenziato, sostanzialmente, l'assenza di una adeguata attività di concertazione tale da salvaguardare l'attuale situazione finanziaria ed organizzativa dei comuni interessati (mentre la possibilità per questi ultimi di richiedere, occorrendo, un'anticipazione alla Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.reg. n. 16/2017, non consente di superare i rilievi sollevati dai predetti Organi comunali, in quanto si tratterebbe non di un trasferimento ma di un prestito da collocare comunque a carico della finanza dell'Ente locale);

c) la copertura finanziaria del servizio, oggi temporaneamente affidato ai comuni in applicazione dell'art. 4, L.reg. n. 16/2017, è basata sulla "tariffa" locale transitoria espressamente prevista dal comma 1 dell'art. 4, cit., in attesa della futura determinazione della tariffa d'Ambito di cui all'art. 3, comma 3, lettera f, della L. reg. n. 19/2015;

d) tale copertura, tuttavia, non appare esaustiva, attesa la mancanza di una unitaria - seppur temporanea - regolamentazione regionale del servizio di che trattasi, tale da assicurare, nelle more della piena attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 3 della L.reg. 19/2015, l'autonomia finanziaria del Comune, come anche l'efficiente ed uniforme erogazione del servizio idrico integrato in tutti i comuni dell'isola;

e) la giurisprudenza costituzionale, in materia di riparto di competenze dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ha affermato l'esistenza del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina della materia e

responsabilità finanziaria (in questo senso la sentenza n. 17 del 2004 della Corte costituzionale): il profilo meramente finanziario non può prescindere dalla connessione funzionale con il profilo disciplinare del settore considerato (in argomento anche Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 28 gennaio 2005, ove i richiami alle precedenti sentenze che hanno più volte affermato il principio sopra riportato);

f) il C.G.A., con l'ordinanza collegiale n. 556/2018, ha sollevato - rispetto all'ulteriore parametro costituito dall'art. 119 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della l.r. 9.5.1986 n. 22 (che obbliga i comuni a farsi carico del patrimonio delle IPAB estinte e dunque, anche del personale e delle relative situazioni debitorie) in ragione proprio della ritenuta violazione dei principi appena richiamati, affermando che "Nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall'art. 119 della Costituzione, che dai singoli Statuti delle Regioni speciali; e, con specifico riferimento alla Regione siciliana, dall'art. 15, comma 2, del suo Statuto. Corollario (logico, prim'ancora che giuridico) di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all'evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché - ovviamente - per il caso di trasferimento di personale";

g) l'assetto dispositivo portato dai provvedimenti impugnati viola - anche in considerazione del fatto che non è prevista una predeterminazione della durata di tale assetto asseritamente temporaneo, né un piano degli interventi in cui lo stesso si sostanzia - il principio del parallelismo fra competenze amministrative e provvista finanziaria necessaria per esercitarle, ricavabile dai plurimi riferimenti costituzionali e di sistema sopra richiamati;

Ritenuto che dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati possa derivare un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi portati dall'amministrazione ricorrente e dalla collettività di cui questa è ente esponenziale, posto che il trasferimento di competenze in assenza di adeguato e ponderato trasferimento di risorse umane, tecniche e finanziarie determina l'elevata probabilità di una impossibilità di erogazione efficiente del servizio;

Ritenuto conseguentemente che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, per cui va sospesa l'efficacia dei provvedimenti impugnati, e che le spese della fase cautelare possono essere allo stato compensate in ragione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2019.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO